

TAR LAZIO
Sezione I Bis
Roma

Ad istanza degli Avv.ti Roberto Modena ed Angela Maria Schwarzenberg, difensori del Col. (ris.) Nazzareno ANGELUCCI, titolare del ricorso attualmente pendente avanti la Sez. I bis del TAR Lazio con il numero di ruolo 1868/04 proposto nei confronti del Ministero della Difesa e del Brig. Gen. Giovanni Piepoli, per l'annullamento dell'esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di Brigadier Generale per l'anno 2003 di cui al provvedimento prot. n. DGPM/II/4/3/1426/E del Ministero della Difesa – Direzione Generale del Personale Militare d.d. 19 novembre 2003 comunicato i.d. 23 dicembre 2003, in base al quale l'Ufficiale pur essendo stato ritenuto idoneo all'avanzamento a scelta al grado superiore, non è stato iscritto in quadro, avendo ottenuto p. 27,60 e risultando collocato al 9° posto della graduatoria di merito in quanto ritenuto affetto da “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 23 e 26 della Legge n. 1137/55, così come integrata dal D.M. n. 571/93 e dal D.M. n. 299/02 nonché del D.Lgs.vo n. 490/97 e successive modifiche (D.Lgs.vo n. 216/00). Eccesso di potere in senso relativo per sviamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento delle risultanze documentali, erronea valutazione dei presupposti incompletezza della documentazione”, ragione per la quale si chiedeva l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato con riferimento alla deteriore valutazione del ricorrente rispetto al collega citato (iscritto in quadro a differenza del ricorrente), doglianze e


conclusioni ribadite con motivi aggiunti d.d. 4 ottobre 2004 redatti a seguito della disamina della documentazione ottenuta in adempimento dell'o.p. n. 102/04 con i quali si eccepivano gli ulteriori vizi di "violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 23 e 26 della Legge n. 1137/55 nonché del relativo regolamento di esecuzione emanato con il D.M. 2 novembre 1993 n. 571 integrato dal D.M. n. 299/02 e del successivo decreto legislativo n. 490/97 (così come modificato dal decreto legislativo n. 216/2000). Eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta e contraddittorietà, incompletezza della documentazione caratteristica ed illogica precostituzione del punteggio e delle motivazioni dello stesso attribuiti al ricorrente", al fine di integrare il contraddittorio, in ottemperanza a quanto statuito con la sentenza n. 468/08 d.d. 14 marzo 2007 – 22 gennaio 2008 della Sez. I bis del TAR Lazio nei confronti del Brigadier Generale Vincenzo PORRAZZO, collocatosi in posizione migliore rispetto al ricorrente ed iscritto in quadro nel giudizio di avanzamento contestato, con invito al su citato Ufficiale a costituirsi nei tempi e secondo le formalità di legge nel predetto giudizio n. 1868/04.

Si dichiara che il presente procedimento non è soggetto al contributo integrativo in quanto esente da qualsiasi imposta o tassa in ragione della materia trattata ai sensi dell'art. 9 comma 8 della legge n. 488/99 (pubblico impiego).

Roma, **11 MAR. 2008**



(Avv. Roberto Modena)



(Avv. Angela Maria Schwarzenberg)